



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 36 in data: 13.03.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 25/95 S.M.I E DELLA L.R. 1/2008 S.M.I

L'anno **duemilatredici** addi **tre**delci del mese di **marzo** alle ore **09.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Geom. Franco MAGLIONE	Assente
Dott. Silvano MONTALDO	Presente
Rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente
Arch. Barbara GASTALDI	Presente
Dott. Roberto CORNELLI	Presente

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Silvano MONTALDO**, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO ISTAT DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 25/95 S.M.I E DELLA L.R. 1/2008 S.M.I

04/02/2013

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. CINZIA CADEI

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale ___//_____ comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, 04/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Premesso che:

- con la deliberazione di C. C. n. 59 del 24.11.1995 veniva determinata la tariffa urbanistica da applicarsi per il rilascio delle concessioni edilizie, in attuazione alla L.R. 25/1995;
- con la deliberazione di C. C. n.43 del 02.12.1996 veniva modificata la precedente deliberazione n. 59/95 e ciò in seguito all'entrata in vigore della L.R. 28/96 con la quale sono state istituite due nuove categorie di destinazioni d'uso nell'ambito della destinazione turistica;
- con le deliberazioni di C. C. n. 3 del 16.03.2004 e n. 25 del 03/03/2009, ai sensi della L.R. n.25 del 07.04.1995, sono state aggiornate le tariffe di riferimento del contributo di costruzione.

Visto quanto stabilito dall'art.14 della Legge Regionale 07.04.1995, n.25.

Preso atto dell'art. 2 comma 6 della L.R. 07/02/2008 n° 1 che così recita: *“Rispetto a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e del relativo allegato B, nei confronti dei titoli edilizi aventi ad oggetto la trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture di cui al comma 5, la quota del contributo afferente il costo di costruzione è aumentata in applicazione della percentuale del 20 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), senza l'abbattimento di cui alla quota RIS% indicata nel citato allegato B alla l.r. 25/1995. I Comuni procedono al conseguente adeguamento dei valori stabiliti nel suddetto allegato B nel contesto della deliberazione di aggiornamento annuale di cui all'articolo 14, comma 1 della L.R. 25/1995 assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2 comma 6 della citata L.R. 07/02/2008 n° 1, è necessario adeguare la tariffa applicabile agli interventi di trasformazione delle strutture alberghiere in residenza secondo i parametri ivi stabiliti;
- l'adeguamento richiesto dalla suddetta L.R. 07/02/2008 n° 1, comporta una maggiorazione del costo di costruzione da destinare alla Regione Liguria per implementare gli stanziamenti a sostegno degli investimenti delle strutture alberghiere.

Preso atto del parere rilasciato dalla Regione Liguria su specifico quesito formulato dal Comune di Celle Ligure (SV) e rubricato al n° 202 della banca dati dei pareri in materia urbanistico-edilizia del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

Considerato che occorre innanzitutto adeguare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/1995 s.m.i. i valori della tabella per il calcolo e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione.

Considerato quindi, che appare fondata e legittima la volontà e necessità di rivedere i valori della Tabella di riferimento dell'art. 13 della Legge Regionale n. 25/95 s.m.i, che possa comprendere anche le variazioni ISTAT alle originarie tariffe ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della medesima Legge Regionale.

Dato atto che, ai sensi dell'adeguamento di cui sopra, il costo di costruzione attualmente vigente per gli interventi con destinazione d'uso residenziale è di €/mq 48,08.

Rilevato che ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di contributo di costruzione, la predetta somma corrisponde al 5% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata.

Determinato come segue il sopra menzionato costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata:

$$48,08 : 5 = x : 100$$

$$x = 961,6$$

Dato atto che il costo di costruzione aggiuntivo per la trasformazione di alberghi in residenza ai sensi della L.R. n. 1 del 07/02/2008 è pari al 20% del costo massimo per l'edilizia agevolata, come sopra determinato e, pertanto, in sede di prima applicazione, corrisponde ad €/mq 192,32;

Visti:

- la L.R. 06/06/2008 n° 16 e ss.mm.ii.
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 1 del 07/02/2008 e s.m.i
- la L.R. n. 25/1995 s.m.i.

Preso atto che l'aggiornamento delle tariffe del contributo di costruzione non va ad incidere sulle istanze dei condoni edilizi pendenti, in quanto ai sensi della L. R. 20 aprile 1994 n. 21.

Preso atto che con legge n.228 del 24 dicembre 2012 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.302 del 29/12/2012 – suppl. Ordinario n.212, art.381, il termine per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013 è stato differito al 30/06/2013.

Visto l'art.163, comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che nel caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio, l'esercizio provvisorio sia automaticamente autorizzato sino al termine della proroga, facendo riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Preso atto che, in applicazione dell'art.163, co.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, durante tale esercizio provvisorio si possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con l'esercizio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale 2012-2014.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 05/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2012 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visto l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

Visto ed applicato lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004, in vigore dal 03/07/2004.

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, i nuovi valori indicati nella tabella "ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA" ai sensi dell'art. 13 e 14 della Legge Regionale 07.04.1995 n. 25 s.m.i e dell'art. 2 comma 6 della la L.R. n. 1 del 07/02/2008 e s.m.i., allegata alla presente deliberazione, quale parte integrate e sostanziale.

Di dare atto che i valori di cui sopra si intendono applicabili anche alle pratiche di trasformazione di strutture alberghiere in residenza in corso di definizione e che l'adeguamento richiesto dalla suddetta L.R. n. 1 del 07/02/2008, comporta una maggiorazione del costo di costruzione che i sensi del comma 7 della medesima legge regionale "è destinata alla Regione per implementare gli stanziamenti a sostegno degli investimenti per le strutture alberghiere".

Di affidare al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, l'incarico d'intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra, da espletarsi in conformità alla presente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CONCESSIONE EDILIZIA PER NUOVE COSTRUZIONI L.R. 25/1995
(VALORE UNITARI APPLICABILI AL MQ. DI SUPERFICIE IMPONIBILE)**

sigla	voce	%	formula o riferimento	RESIDENZIALE	TURISTICO	TURISMO CONVENZIONATO	COMMERCIALE DIREZIONALE	INDUSTRIALE	PARK DEPOSITI	SERVIZI TURISTICI
TR	tariffa di riferimento			147,92	140,53	110,95	207,10	59,18	59,18	55,47
A	quota costo di costruzione		-	48,08 (1)*	48,08	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00
B	quota opere di urbanizzazione e aree		TR - A	99,85	92,46	63,25	159,02	59,18	59,18	55,47
IE%	% opere di interesse esclusivo		B x IE%	65%	75%	100%	75%	100%	100%	100%
B1	quota interesse esclusivo dell'operatore		B x IE%	64,90	69,35	63,25	119,27	59,18	59,18	55,47
B2	quota di interesse generale		B - B1	34,95	23,12	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00
EVENTUALI RIDUZIONI										
C	mancato aggravio carico insediativo	0 - 50 %	B2						10%	
C1	incentivo comunale per industria	0 - 50 %	B							
C2	incentivo comunale per turismo convenzionato	0 - 50 %	B							
C3	incentivo comunale per altre classi di funzioni	0 - 30 %	B		10%		10%	10%		10%
C4	riuso aree dismesse strategiche	0 - 50 %	B							
C5.1	riuso aree dismesse altre	0 - 30 %	B							
C6.2										
EVENTUALI INCREMENTI										
D	caratteristiche tipologiche superiori	5 - 20 %	A	5%						
D1	intervento in area non urbanizzata (SUA-PUO)	20 - 50 %	B	50%		25%	25%	25%		25%
TUB	tariffa urbanistica base		B + C + D							
K	fattore relativo alla classe del comune	50 - 100 %	TUB + A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT	TOTALE ONERI DI CONCESSIONE		K x (TUB + A)							
RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE										
E	ristrutturazione dei luoghi									
E1	riqualificazione paesistica o ambientale									
E2										
TG	TOTALE GENERALE		TOT + E							
NS	di cui non computabile		K x A							
S	di cui comunque scomputabile		B1 x K + E							
SC	di cui scomputabile sotto condizione		B2 x K							
determinazione oneri di concessione edilizia per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA										
RIS. %	quota applicabile rispetto alla nuova costruzione	10 - 60 %	TOT x K	60%	60%	% (3)*	60%	60%	60%	60%
determinazione degli oneri di concessione per SISTEMAZIONI ESTERNE										
EST. %	quota applicabile sulla nuova costruzione	< 100 %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) in applicazione all'art. 2 comma 6 della L.R. 1/2008 s.m.i., nei confronti dei lotti ediliti aventi ad oggetto la trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture di cui al comma 5 della stessa L.R., la quota del contributo afferente il costo di costruzione deve essere aumentata in applicazione della percentuale del 20 % del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, definito a norma dell'art. 4, comma 1 lettera g) della legge 5 agosto 1978 n. 457, senza l'abbattimento di cui alla quota RIS%. A - quota costo di costruzione = Euro/mq 192,32

- (2)* VINCOLO PER 10 ANNI C3 = 20%
- VINCOLO PER 20 ANNI C3 = 50%
- (3)* VINCOLO PER 10 ANNI RIS % = 30%
- VINCOLO PER 20 ANNI RIS % = 10%

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Silvano MONTALDO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Rag. Roberto SASSO DEL VERME

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 09.04.2013 al giorno 23.04.2013.

Laigueglia, 09.04.2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonino PARISI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 09.04.2013 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 6340 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 09.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data _____.

Laigueglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì,09/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI
